

RIDUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA ANCHE NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE IN PRESENZA DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)

Art. 113. Cauzione definitiva

**(rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)**

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. **Si applica l'articolo 75, comma 7.**

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)

Scopo

La novella al comma 1 dell'articolo 113, mira a garantire, come sottolinea la relazione illustrativa, la par condicio tra gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità, sia nel caso partecipino a gare inerenti ai lavori pubblici, sia che si tratti di servizi e forniture. Infatti, in caso di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, tali operatori, ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia, sia con riferimento alla cauzione provvisoria che a quella definitiva. In caso di servizi e forniture, "inspiegabilmente e irragionevolmente", prosegue la relazione, detto beneficio esiste unicamente con riferimento alla cauzione provvisoria a norma dell'art. 75, comma 7. Pertanto, si ritiene che la mancanza di tale previsione nell'art. 113, riferito alla cauzione definitiva, sia frutto di errore e mancato coordinamento tra le norme del codice - atteso che nella disciplina previgente la materia delle garanzie era disciplinata in un unico articolo (art. 30 L. n. 109/1994, mentre nel Codice le varie cauzioni sono disciplinate agli artt. 75, 111, 113, 129, 253, comma 19. Quindi, nel frammentare l'art. 30 della L. n. 109 nei citati articoli è venuto a mancare il dovuto coordinamento).

A cura di Sonia LAzzini